

Ascolto del minore nel processo obbligatorio ma non vincolante

Crisi familiari

Il giudice deve tenere «in debito conto» l'opinione espressa

La decisione resta affidata al magistrato, guidato dall'interesse del giovane

Giorgio Vaccaro

Il minore ha il pieno diritto di essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano. Il giudice, da parte sua, ha il dovere di sentire il minore (non basta rinviare alla Ctù già effettuata) e di tenere in debito conto l'opinione espressa, ma ciò comunque non limita la sua libertà di decidere. È questo il quadro che emerge dalle pronunce di Cassazione dopo che la riforma Cartabia (decreto legislativo 149/2022) ha recepito pienamente nel nostro ordinamento il diritto all'ascolto del minore.

Oggi, l'articolo 473-bis.4 afferma che il minore che abbia compiuto 12 anni, o anche di età inferiore «se capace di discernimento», deve essere ascoltato dal giudice in tutti i procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le sue opinioni devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. La Cassazione, con l'ordinanza 16231 dell'8 giugno scorso, ha precisato i confini di tale principio, chiarendo che il giudice ha il compito di «tenere in debito conto» l'opinione espressa dal minore, che è cosa diversa dal «recepire» le sue richieste. In sostanza, resta affidata al solo giudice l'individuazione del superiore interesse del minore di età. Nella stessa ordinanza la Cassazione ha poi sottolineato che l'articolo 315-bis, comma 3, del Codice civile «impone non solo l'ascolto del minore, ma anche una valorizzazione attuale e sostanziale del suo punto di vista ai fini della decisione che lo riguarda; sicché il giudice, pur non essendo tenuto a recepire, nei suoi provvedimenti, le dichiarazioni di volontà che emergono dall'ascolto del minore, ove intenda disattendere le valutazioni e le aspirazioni espresse nel cor-

so dell'ascolto, deve compiere una rigorosa verifica della contrarietà di una simile volontà al suo interesse».

Con l'ordinanza 23247 del 31 luglio scorso, la Cassazione ha affrontato il tema dell'ascolto del minore che ha subito maltrattamenti. In particolare, ha precisato che «il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato come persona fragile, nel caso in cui l'ascolto possa costituire un pericolo di vittimizzazione secondaria», per i nuovi traumi causati dal fatto di dover rivivere traumi già vissuti.

Con l'ordinanza 26698 del 18 settembre scorso la Cassazione ha bocciato la decisione della Corte d'appello che, «senza motivare in alcun modo in ordine alle concrete capacità di discernimento» del minore, si è limitata «a operare un generico riferimento a una situazione familiare ampiamente indagata e valutata dal Ctù in tutti i suoi aspetti». I giudici di legittimità hanno infatti ricordato che «l'ascolto del mino-

re infradodice è capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni. Tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse». Nei fatti, precisa la Cassazione, i giudici d'appello non hanno addotto specifici motivi per i quali l'audizione fosse da considerare pregiudizievole, né hanno escluso la capacità di discernimento del minore. Né si può escludere l'audizione perché le dichiarazioni del minore non sono vincolanti per il giudice, che può discostarsene, tenuto conto delle capacità effettive di discernimento e dei possibili condizionamenti subiti dai genitori. Per la Cassazione, infatti, la decisione sul se attenersi o meno a quanto dichiarato dal minore può essere presa solo dopo la sua audizione, valutando gli elementi probatori emersi e tenendo conto di eventuali incertezze e incongruità di quanto narrato.